

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
MANUTENZIONE E TUTELA DELL'AREA A VERDE DENOMINATA
<ROTATORIA VIA PIETRO RANDAZZO SINDACO DI PROPRIETA'
COMUNALE PER IL PERIODO DAL _____ AL _____**

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore n°____ del

L'anno duemilaaventicinque i il giorno _____ del mese di _____, nel
Palazzo Comunale, fra:

- il geom. Nicola De Marco, nato -----, il quale interviene non in proprio ma nella
sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Buseto
Palizzolo (**Codice Fiscale: 80004060812**);

e

- il Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____, in Via _____, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio, ma nella sua veste di _____ con sede
a _____ in via, _____ – C.F.

_____;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – OGGETTO DELLA
CONVENZIONE**

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il
Comune di Buseto Palizzolo e -----per la manutenzione e tutela dell'area a verde di
proprietà comunale denominata “ _____”, quale
risultante dalla planimetria e scheda tecnica allegato A) alla presente convenzione.

La superficie complessiva dell'area è di mq. _____.

Art. 2 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

L'associazione/operatore economico dovrà provvedere a propria cura e spese ai lavori
di manutenzione e di tutela dell'area a verde assegnata e, nello specifico:

nella manutenzione ordinaria in modo da garantire l'integrità dell'area verde concessa, delle attrezzature e dei manufatti che vi insistono, e nella pulizia dei luoghi.

- Manutenzione prato (superficie sistemata della Rotatoria e delle aiuole spartitraffico di pertinenza).
 - Interventi di sfalcio;
 - Raccolta delle foglie;
 - Pulizia periodica e completa dell'area richiesta in sponsorizzazione;
 - Manutenzione cespugli e siepi.
 - Potatura a forma dei cespugli;
 - Concimazione;
 - Inaffiamento;
 - Cure agronomiche per i nuovi impianti.
- segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc..., presenti eventualmente nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico.

Il soggetto assegnatario si assume la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione proposte e/o indicate nella convenzione stipulata. Il soggetto assegnatario, prima di procedere agli interventi (sia pur migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata dovrà, obbligatoriamente, acquisire il parere favorevole dell'U.T.C del Comune di Busetto Palizzolo.

E' vietata la concessione a terzi, anche parziale, dell'area oggetto della convenzione, causa la risoluzione della stessa. E' fatto obbligo al soggetto assegnatario di rispettare e di mantenere l'uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, in base alla Destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria

Per tutta la durata dell'adozione il richiedente sarà responsabile civilmente e penalmente per danni a terzi e pertanto dovrà stipulare apposita polizza assicurativa che scagioni l'Amministrazione da tutti i rischi e danni che dovessero derivare dalla gestione dell'area. L'adozione potrà essere revocata in qualsiasi momento a discrezione dell'Amministrazione nel caso in cui si verificassero danni o in caso di

ripetute inadempienze all'obbligo di manutenzione e tenuta in efficienza dell'area, rimanendo comunque salva per l'Amministrazione la possibilità di esigere la riparazione del danno.

Art.3-CONSERVAZIONE-DELL'AREA

L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, e alla scadenza della convenzione acquisiti gratuitamente e direttamente, al termine della Concessione, al patrimonio comunale, senza diritto di qualsiasi credito nei confronti dell'amministrazione comunale

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

1. L'affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in affidamento l'area verde così come si trova nello stato attuale e ad eseguire i suddetti interventi e attività. L'affidatario è responsabile degli impegni sottoscritti relativi alla manutenzione dell'area verde ed alla manutenzione degli arredi e manufatti presenti su di essa al momento della consegna.
2. che sono acquisiti gratuitamente e direttamente, al termine della Concessione, al patrimonio comunale, senza diritto di qualsiasi credito nei confronti dell'amministrazione comunale.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono normalmente a carico dell'Amministrazione Comunale,

- d) gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area;
- e) gli oneri relativi ai consumi idrici.

consentire allo sponsor di installare nello spazio verde una o più targhe/cartelli informativi indicanti il nome ed eventualmente il logo del soggetto esecutore delle opere. Tali cartelli predisposti secondo il modello autorizzato dal Comune dovranno integrarsi con le aree in questione dimensioni superiori a cm.40X70 e dovranno essere collocate internamente o ai margini all'area concessa.

e senza limitarne la fruibilità e non potranno comunque essere, di norma di

le targhe/cartelli dovranno avere sfondo bianco e contenere in alto al centro lo stemma del Comune di Buseto Palizzolo e subito sotto la scritta "COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO " e dopo la seguente scritta "La manutenzione di quest'area è curata da (nome dell'affidatario)" e l'eventuale

.

Art. 5 – CONTROLLI SULLO STATO DELL'AREA A VERDE

L'Amministrazione comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dal contraente. L'ufficio Lavori Pubblici provvederà a periodiche verifiche sulla corretta manutenzione dell'area a verde.

Art. 6 – DIVIETI A CARICO DELL'OPERATORE

E' fatto divieto all'Associazione di cedere a terzi le attività oggetto di convenzione. Il Contraente si impegna a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, che rimane a tutti gli effetti destinata a verde pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

. Art. 7 - DURATA

La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione. Nel caso il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà tuttavia sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione, fatto salvo, il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni eventualmente subiti. L'Amministrazione Comunale può inoltre revocare la convenzione a fronte del sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico. Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con il Comune deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività oggetto di convenzione.

Art. 8 PENALI

In caso di gravi inadempimenti a quanto stabilito dalla convenzione, oltre al pagamento della penale prevista dalla convenzione, non potrà essere rilasciata analogha autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 24 mesi.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali comportano l'applicazione di una penale nella misura da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00), in relazione alla gravità dell'inadempienza, previa contestazione degli addebiti che dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto amministrativo di applicazione.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto.

9. Alla fine dell'appalto, l'Amministrazione comunale procederà, in contraddittorio con lo Sponsor alla verifica dello stato delle aree, delle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro consegnato onde accertare l'assenza di danni o nocuenti agli stessi, fatta salva la normale usura. Al termine dell'appalto tutte le opere eseguite dallo Sponsor, ivi comprese le attrezzature, manufatti, impianti ed ulteriori miglioramenti, rientreranno nella completa proprietà comunale.

ART. 9 RISOLUZIONE CONTRATTO

Il contratto può essere risolto in caso di danneggiamento o alterazione dell'area o per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal mecenate anche a seguito di diffide formali ad adempiere e quando la gravità e/o la frequenza delle infrazioni compromettano il servizio, facendo salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori costi sostenuti e dell'eventuale ulteriore danno. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera notificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale;

E' vietata la cessione, anche parziale del presente contratto

ART.10 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI CONCESSIONARI/AFFIDATARI

I soggetti concessionari/affidatari prendendo in consegna l'area verde si impegnano, a titolo gratuito, a programmare e realizzare un piano degli interventi con riferimento all'allegato A "Linee guida per l'affidamento delle aree verdi" con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione/disciplinare senza alterarne in alcun modo le finalità. I soggetti assegnatari/concessionari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dal disciplinare.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione, che sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta a preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le soluzioni proposte devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. Sono a carico del soggetto affidatario la manutenzione ordinaria dell'area verde e la custodia. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso

dell'area o che determine discriminazioni tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area è e rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dal Piano Urbanistico vigente e dai Regolamenti comunali.

L'Amministrazione Comunale effettuerà periodici sopralluoghi, almeno una volta al mese, per verificare lo stato dei luoghi e lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, secondo quanto consigliato nelle linee guida di cui all'Allegato A del presente avviso.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frapponessero per l'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale.

Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto della normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora nello spazio pubblico si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture per la conduzione dell'eventuale attività svolta durante l'affidamento che, al termine della convenzione, potranno essere rimosse.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare l'area a verde pubblico concessa in affidamento per l'eventuale svolgimento di manifestazioni o manutenzioni che la stessa vorrà svolgere senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

Tutte le spese, imposte e tasse qualora dovute e correlate alla stipula della convenzione saranno a carico dell'affidatario.

Il soggetto assegnatario si assume la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione proposte e/o indicate nella convenzione stipulata. Il soggetto assegnatario, prima di procedere agli interventi (sia pur migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata dovrà, obbligatoriamente, acquisire il parere favorevole dell'Ufficio Verde Pubblico del Comune di Buseto Palizzolo.

E' vietata la concessione a terzi, anche parziale, dell'area oggetto della convenzione a pena di risoluzione della stessa. E' fatto obbligo al soggetto assegnatario di rispettare e di mantenere l'uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, in base alla destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria. Per l'occupazione delle aree verdi non è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Per le targhe esposte l'assegnatario non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

, che non ha possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del Comune per le spese inerenti alla convenzione stessa.

ART.11-INFRAZIONI A NORME E/O REGOLAMENTI DA PARTE DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO/ASSEGNATARIO

Eventuali infrazioni a norme di tutela ambientale, di incolumità pubblica, di igiene pubblica, di offesa al pudore ed al pubblico decoro, e/o a disposizioni regolamentari in genere da parte del concessionario/assegnatario, oltre all'eventuale segnalazione – se del caso – alle autorità competente, comporteranno il risarcimento di quanto eventualmente provocato per colpa del concessionario/assegnatario, e l'applicazione delle sanzioni previste per legge. Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possano limitare le funzioni pubbliche delle aree o variare la loro destinazione urbanistica, in particolare, interventi di tipo edilizio (chiusure con recinzioni e cancelli, realizzazione di capanni o edifici, ecc.) e/o agronomico (trasformazione culturale) comporteranno, oltre alla segnalazione – se del caso – alle autorità competenti, l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in ripristino dei luoghi a cura e spese dell'assegnatario senza possibilità di rivalsa alcuna. La recidiva a quanto sopra riportato comporterà la immediata risoluzione della convenzione dell'affidamento. Qualora il soggetto concessionario/affidatario venga sollecitato più volte ad adempiere agli impegni inerenti la convenzione stipulata o per infrazioni gravi agli obblighi previsti sempre dalla convenzione/disciplinare, non potrà richiedere la proroga della concessione e l'Amministrazione Comunale potrà comunque risolvere la convenzione quando lo ritenga opportuno.

L'adozione delle rotatorie stradali e delle aree verdi non costituisce concessione trattandosi esclusivamente di affidamento dell'area ai fini della relativa manutenzione e adozione dei punti luce. L'area rimarrà sempre nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente proprietario della strada alla quale lo stesso potrà accedere senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza.

Ciascuna rotatoria stradale o area verde potrà essere gestita da un unico soggetto, rimanendo esclusa qualsiasi forma di subaffidamento.

E' assolutamente vietata la possibilità di cedere gli spazi pubblicitari a soggetti terzi, a pena di decadenza immediata dell'affidamento.

I soggetti affidatari, se non appartenenti e/o operanti nel settore del verde, dovranno far eseguire la manutenzione delle rotatorie stradali e delle aree verdi a Ditte specializzate ed in possesso dei requisiti in materia di sicurezza, contributiva e di ordine generale.

Art.12-CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza territoriale del Foro di Trapani.

Art.13 NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dalla convenzione, le parti rimandano alle disposizioni del codice civile ed alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

ART.14 REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 639 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da imposta e registro, ai sensi dell'art. 8 comma 1° della L. 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto

La ditta affidataria

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale